

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI
Luigi Einaudi
BASSANO DEL GRAPPA

REGOLAMENTO DIVIETO DI FUMO

Art. 1. FINALITÀ

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, all'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di prevenire l'abitudine al fumo, incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette, proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo, promuovere iniziative informative/educative sul tema inserite in un più ampio programma quinquennale di educazione alla salute, favorire la collaborazione con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione.

Art. 2. LOCALI E AREE SOGGETTIAL DIVIETO DI FUMO

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali delle due sedi, in palestra, nel tragitto scuola-palestra e in tutte le pertinenze esterne all'interno dei cancelli.

Art. 3. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

Come previsto dalla normativa è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuna delle due sedi, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare (direttamente o per tramite del DS o suo delegato) la trasgressione alle famiglie o all'interessato stesso se maggiorenne.

Tali Collaboratori richiederanno i trasgressori all'osservanza del divieto e segnaleranno le infrazioni al Capo d'istituto per le sanzioni disciplinari (che per gli studenti saranno annotazione sul registro e tre ore di lavori socialmente utili) e pecuniarie.

Art. 4. SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, anche occasionalmente presente nei locali e nelle parti esterne dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Attualmente l'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria minima di € 27.50 (art. 7 della L. 584/1975 modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 448/2001).

Si evidenzia che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dalla Legge, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo –ISTITUTO EINAUDI - BASSANO DEL GRAPPA"). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la Segreteria della scuola.

Per gli studenti oltre alle sanzioni pecuniarie vi sono le sanzioni disciplinari indicate all'art. 3 (annotazione sul registro e tre ore di lavori socialmente utili). In caso di più annotazioni sarà il Consiglio di classe a decidere di come tenerne conto nel voto di condotta.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti."

(approvato dal Consiglio d'Istituto del 26 settembre 2013)